

TI_GERICHTE 15.2005.81 vom 22. Juli 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2005.81

FR: TI_GERICHTE 15.2005.81 du 22 juillet 2005

IT: TI_GERICHTE 15.2005.81 del 22 luglio 2005

Regeste

esecuzione promossa contro un debitore domiciliato all'estero. Foro esecutivo eletto.
Procura a favore del patrocinatore dell'escusso

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio svizzero. In caso di domicilio all'estero – così come in assenza di un domicilio stabile (DTF 119 III 56; 89 III 3) – il debitore che per l'adempimento di un'obbligazione abbia eletto in Svizzera un domicilio speciale può essere escusso per la medesima al domicilio da lui eletto (art. 50 cpv. 2 LEF).

E. 1.1

Il foro esecutivo speciale dell'art. 50 cpv. 2 LEF non può valere che per l'esecuzione dei (singoli) debiti ai quali si riferisce l'elezione di domicilio, a beneficio dunque di un determinato creditore (cfr. DTF 107 III 56). Per decidere se in un caso concreto sia stato effettivamente costituito il foro speciale dell'art. 50 cpv. 2 LEF occorre esaminare la volontà delle parti, sia essa esplicita o risultante dalle circostanze, in particolare la volontà del debitore di sottomettersi per l'esecuzione della specifica obbligazione a una procedura esecutiva in Svizzera (cfr. CEF 30 aprile 1999 [15.99.21], cons. 1; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetriebs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 28 ad §10, p. 73; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 44 ad art. 50; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n. 33 ad art. 50 LEF; cfr. pure TF, P+F, SJ 1984, 246). È quindi necessario un accordo tra debitore e creditore, in altre parole una convenzione procedurale (cfr. Daniel Staehelin, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetriebs- und Konkursrecht, AJP 1995, 273 ad G; Schmid, op. cit. loc. cit.; OGer. LU, LGVE 1991 I N. 41; CEF 29 luglio 2002 [14.02.52], cons. 4.1). In particolare, la semplice indicazione di un domicilio ai fini di notifica di atti giudiziari o una proroga di foro giudiziario non sono sufficienti a creare un foro esecutivo ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LEF in assenza di circostanze particolari dalle quali si possa dedurre, conformemente al principio della buona fede, un accordo tra le parti circa la designazione di un foro esecutivo in Svizzera per un determinato obbligo (cfr. Gilliéron, op. cit., loc. cit.; Schmid, op. cit., n. 37 ad art. 50). L'onere della prova dell'esistenza di un simile accordo spetta a chi se ne prevale, ossia all'escutente nell'ipotesi in cui chieda la notifica di un precetto esecutivo a una persona con domicilio o sede all'estero (cfr. CEF 8 ottobre 2001 [15.01.263]).

E. 1.2

Nel caso di specie, la procura prodotta dal ricorrente (doc. F), a prescindere dalla questione di sapere quando e in quali circostanze è stata rilasciata, e se è tuttora valida o no, non contiene nessuna elezione di foro esecutivo. Si tratta, come indica il suo titolo, di una procura ai sensi degli art. 32 segg. CO, inserita in un contratto di mandato (cfr. segnatamente l'ultimo capoverso). Non risulta dal testo dell'atto nessun accordo tra PI 1 e RI 1 e nemmeno un'offerta del primo all'intenzione del secondo. La facoltà, riconosciuta al patrocinatore, di "ricevere atti e citazioni" nonché di "iniziare e proseguire procedimenti esecutivi" riguarda solo i rapporti tra mandante e mandatario (e non tra creditore e debitore) ed è limitata alla questione della rappresentanza. In mancanza di altre circostanze particolari – che sarebbe spettato al ricorrente allegare e dimostrare – non se ne può dedurre nessuna elezione di foro esecutivo ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LEF. Quindi, è a titolo quasi abbondanziale che si può osservare come il richiamo del ricorrente alla sentenza federale 11 giugno 1985 (massima in Rep 1985, 26) non sia calzante al caso concreto. In quella fattispecie infatti, era stata sì confermata la validità della notifica di un precetto esecutivo al patrocinatore dell'escusso, ma soltanto perché esisteva un foro esecutivo svizzero ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LEF, fondato su una convenzione sottoscritta dalle parti –ossia dall'escusso e dalla banca procedente per l'apertura di un conto corrente- che prevedeva il domicilio della succursale come "luogo di adempimento e di esecuzione nonché foro giudiziario esclusivo per tutte le procedure".

E. 1.3

È irrilevante in questa sede il fatto che l'escutente si sia costituito parte civile al foro penale di _____, una dichiarazione di elezione di domicilio per la notificazione degli atti di un procedimento penale non essendo atta a priori a creare un foro esecutivo speciale (cfr. CEF 30 aprile 1999 [15.99.21], cons. 1), a fortiori ove sia stata – come nel caso in esame – imposta all'escusso dalla legge. Non è nemmeno pertinente dal profilo dell'art. 50 cpv. 2 LEF il fatto – peraltro non dimostrato – che l'escusso sarebbe attivo a _____ e vi risiederebbe. Infatti, un eventuale suo domicilio in Svizzera escluderebbe semmai l'applicazione di questa norma.

E. 2

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 3

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 4

Intimazione a: – avv. RA 1, _____; – PI 1 Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario